

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00114/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Valeria Maria Giulia Iuspa, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone,
Angelo Michele Benedetto, Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Bari,
Strada Torre Tresca;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Carmela Casamassima, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-in parte qua, della graduatoria definitiva concorsuale di cui alla determina

dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022 (codice cifra 106/DIR/2022/01146), avente ad oggetto “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale Amministrativa - profilo professionale Specialista Amministrativo ambito di ruolo Gestione affari legali, n. 9 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori”;

- ove occorra del bando di concorso nei limiti di interesse di parte ricorrente;
- ove occorra ed in via subordinata, nei limiti di cui alla narrativa del presente atto, del modello di domanda di partecipazione della procedura concorsuale de qua;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, dei verbali n. 5, 6, 10, e 13;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque connesso anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ancorché di contenuto sconosciuto;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti), ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) del bando di concorso

e, per l'effetto,

per la condanna in capo alla Amministrazione di provvedere al riesame della posizione della ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio alla medesima spettante con conseguente rimodulazione della graduatoria definitiva;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7.4.2023:

-anche della Determinazione Dirigenziale n. 43 del 24.1.2023 avente ad oggetto: “Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Amministrativa”- profilo professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione Affari Legali”- Rettifica graduatoria della Commissione, nomina e assunzione Vincitori”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7.2.2024 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente

-ha partecipato al concorso in epigrafe indicato con il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (c.d. laurea quinquennale);

-ha superato la prova concorsuale conseguendo, complessivamente 25,375 punti, collocandosi al posto n.45 (posizione mantenuta anche a seguito di rettifica della graduatoria con D.D. n.43/2023, impugnata con ricorso per motivi aggiunti);

-lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopraindicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5, impugnando a tal fine le previsioni del bando di concorso per irragionevolezza, citando giurisprudenza a supporto;

-reclama il raggiungimento della conseguente posizione in graduatoria (che il Collegio individua nella n.15, in considerazione del punteggio reclamato);

Rilevato che ha notificato il ricorso ad un solo altro concorrente, in posizione peggiore (n.29, con 26 punti);

Ritenuto che

-il contraddittorio è correttamente instaurato ma non integro;

-occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (nominativamente individuati) che si trovano nella posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente e che potrebbero essere equiparati o da lei superati;

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso;

B) - in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la Regione Puglia:

- c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la

presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, in € 100,00 (cento/00) per ciascuna per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 18.9.2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7.2.2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO